

Regolamento di incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi europei e internazionali.

Emanato con D.R. n. 1742/2016 dell'11/10/2016

Art.1 Finalità

Al fine di promuovere e premiare l'accesso dell'Ateneo a fondi competitivi per la Ricerca, l'Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 1 comma 16 della Legge 4.11.2005 n. 230, introduce un nuovo meccanismo di incentivazione alla partecipazione a progetti finanziati da enti pubblici o privati a livello europeo e, più in generale, a livello internazionale. In particolare, le economie di gestione derivate da programmi finanziati sono sempre state rese disponibili dall'Ateneo per successive attività di ricerca istituzionale, stabilite dal Responsabile Scientifico del progetto. Con questo regolamento, si intende offrire come ulteriore opportunità quella di utilizzare le economie di gestione per compensi volti ad incentivare anche economicamente il personale, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Art. 2 — Definizioni ed ambito di applicazione

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per compenso incentivante un compenso aggiuntivo al personale, sulla base dell'impegno assunto per l'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto;
- per economia di gestione la somma residua presente sul relativo capitolo di spesa dopo la chiusura e la rendicontazione del progetto.

Questo regolamento si applica alle economie di gestione di progetti di ricerca i cui finanziamenti siano stati acquisiti sulla base della presentazione di progetti in risposta a bandi competitivi finanziati da Enti pubblici o privati a livello europeo ed internazionale. In nessun caso si applica alle economie di gestione di progetti di natura commerciale.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate il compenso incentivante sarà riconosciuto direttamente ai professori ed ai ricercatori universitari dipendenti dell'Ateneo.

Art. 3- Requisiti soggettivi e oggettivi

Il compenso incentivante viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 5.

Le economie di gestione sono determinate dopo la rendicontazione del progetto e ad avvenuta certificazione della rendicontazione laddove prevista ed a seguito dell'approvazione dei controlli previsti (audit). La chiusura del progetto e la quantificazione delle economie di gestione sono

approvate dall'Organo Collegiale della Struttura, dopo la presentazione del rendiconto finale ed il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell'ente finanziatore.

La richiesta di optare per il regime di cui al presente Regolamento, viene presentata dal Responsabile Scientifico al Direttore della Struttura con autonomia di gestione o, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, al Magnifico Rettore.

Nel valutare la richiesta deve essere verificato il corretto svolgimento delle attività di ricerca previste nel rispetto delle regole contrattuali, finanziarie e di rendicontazione di ciascun progetto.

I compensi possono essere erogati esclusivamente ai soggetti formalmente inseriti nel progetto di ricerca e tenuto conto dell'effettivo contributo dato.

Art. 4 Determinazione del compenso incentivante

Dopo la chiusura del progetto il Responsabile Scientifico, secondo le modalità meglio definite nel successivo art. 5, destina in parte o in tutto le economie di gestione dello stesso alle finalità di cui al presente regolamento. La somma così determinata viene ripartita secondo le seguenti percentuali:

- il 50% costituisce l'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti e sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione Centrale;
- il 20% confluisce nei fondi a disposizione dell'Amministrazione Centrale, che dovrà utilizzarli, nella misura non inferiore all'80%, a sostegno di future iniziative istituzionali per la ricerca, nonché, per la parte rimanente, ad incrementare il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo;
- il 30% resta nella disponibilità del Dipartimento, da utilizzarsi a favore di future attività istituzionali proposte dal Responsabile Scientifico del progetto.

Il Dipartimento dovrà garantire la copertura di spese sostenute, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario, nell'ambito dei progetti di cui al presente Regolamento. In alternativa, valuterà l'opportunità di costituire un fondo rischi.

L'importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.

Art. 5 Modalità di erogazione del compenso incentivante

La richiesta di erogazione del compenso incentivante è presentata dal Responsabile Scientifico del progetto al Direttore della Struttura decentrata responsabile della gestione o al Magnifico Rettore per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, entro il termine massimo di 12 mesi dall'accertamento in bilancio dell'economia di gestione. In assenza di tale richiesta si intende che le economie di gestione saranno totalmente destinate a favore di future attività istituzionali, stabilite dal Responsabile Scientifico.

Nella richiesta di erogazione del compenso il Responsabile Scientifico propone la ripartizione delle economie di gestione nel rispetto delle percentuali di cui ai precedenti articoli, individuando i soggetti di cui all'art.2 comma 3 a cui corrispondere il compenso.

Gli importi dei compensi incentivanti da erogare per ciascun beneficiario sono approvati dal competente organo collegiale della Struttura decentrata con autonomia di gestione. Nella delibera l'organo collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente. Nel caso dei progetti gestiti presso l'Amministrazione Centrale, l'erogazione viene disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso è compatibile con altre forme di incentivi comunque denominati corrisposti dall'Ateneo, ad esclusione di altre forme di premialità erogate dall'Ateneo in relazione al medesimo progetto, fermi restando i limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni. Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del dipendente sia dell'ente.

I compensi incentivanti saranno erogati a progetto concluso attraverso una procedura che sarà stabilita dell'Amministrazione Centrale.

Art. 6 Norma transitoria

Il meccanismo di incentivazione si applica a tutti progetti di ricerca oggetto del presente regolamento che siano in corso (o ammessi al finanziamento) alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a quelli per i quali l'accertamento in bilancio dell'economia di gestione sia avvenuta nei precedenti 12 mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.